

Versione anonimizzata

Traduzione

C-146/20 - 1

Causa C-146/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

20 marzo 2020

Giudice del rinvio:

Landgericht Düsseldorf (Germania)

Data della decisione di rinvio:

17 febbraio 2020

Ricorrenti in primo grado e in appello:

AD

BE

CF

Resistente in primo grado e in appello:

Corendon Airlines

C-146/20- 1 ORIGINALE

-1148235-

Copia

[OMISSIS]

Landgericht Düsseldorf

ORDINANZA

nella causa

IT

1. del sig. AD, [OMISSIS] Ratingen,
2. della sig.ra BE, [OMISSIS] Ratingen,
3. del minore CF, [OMISSIS] Ratingen,

ricorrenti in primo grado e in appello,

[OMISSIS]

contro

Corendon Airlines, [OMISSIS] Muratpasa/Antalya, Turchia,

resistente in primo grado e in appello,

[OMISSIS]

in data 17.02.2020 la ventiduesima Sezione civile del Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania)

[OMISSIS]

così ha deciso:

Il procedimento è sospeso.

Vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, vertenti sull'interpretazione del diritto dell'Unione: **[Or. 2]**

1. Se sussista una cancellazione di un volo ai sensi dell'articolo 2, lettera l), e dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU CE L 46 del 17 febbraio 2004, pag. 1 e segg.), nel caso in cui, nell'ambito di un circuito «tutto compreso», il vettore aereo operativo anticipi il volo prenotato con partenza prevista alle 10:20 (LT), alle 08:40 (LT) dello stesso giorno.
2. Se la comunicazione, dieci giorni prima dell'inizio del viaggio, relativa all'anticipazione di un volo dalle 10:20 (LT) alle 08.40 (LT) dello stesso giorno, costituisca un'offerta di volo alternativo ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in

materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1 e segg.).

Motivazione

I.

I ricorrenti prenotavano, tramite un'agenzia di viaggi, un pacchetto turistico per Antalya, Turchia, fornito dall'operatore turistico Öger Tours GmbH. Essi ricevevano dal vettore aereo resistente la prenotazione confermata per il volo del 18 maggio 2018 da Düsseldorf ad Antalya (CAI 5408). L'orario di partenza era previsto per le 10:20 (LT), con arrivo previsto per le 14:50 (LT). Il vettore aereo resistente anticipava quindi il volo alle 08:40 (LT) dello stesso giorno, conservando lo stesso numero di volo. I ricorrenti, non presenti in loco all'orario di partenza modificato, prenotavano i voli per Antalya tramite la propria agenzia di viaggi, spendendo 380,44 EUR ciascuno per i ricorrenti sub 1) e sub 2), nonché 318,44 EUR per il ricorrente sub 3). Le parti controversano sulla questione se i ricorrenti siano stati informati dell'anticipazione del volo dall'operatore turistico tramite messaggio di posta elettronica dell'08.05.2018.

I ricorrenti chiedevano al vettore aereo resistente una compensazione pecuniaria in misura di 400 EUR ciascuno ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del **[Or. 3]** regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (di seguito: il «regolamento sui diritti dei passeggeri»), nonché il rimborso delle spese sostenute per ciascuno dei voli sostitutivi e gli interessi di mora.

L'Amtsgericht (tribunale circoscrizionale) respingeva la domanda, sostenendo che l'anticipazione del volo di un'ora e 40 minuti non costituirebbe una cancellazione del volo ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sui diritti dei passeggeri. A tal fine, il giudice medesimo si richiamava al comunicato stampa del BGH (Bundesgerichtshof, Corte federale di giustizia), n. 89/2015, relativo alla sentenza di conferma del 09.06.2015 [OMISSIS], secondo cui un'anticipazione di entità non trascurabile di un volo pianificato costituirebbe una cancellazione del volo tale da poter giustificare una richiesta di compensazione pecuniaria. L'anticipazione di un volo di un'ora e 40 minuti non costituirebbe, in ogni caso, un'anticipazione di entità non trascurabile che implichi la rinuncia al piano di volo originario. Sarebbe pertanto irrilevante se i ricorrenti siano stati informati dell'anticipazione in tempo utile. La richiesta di risarcimento delle spese sostenute per i voli sostitutivi sarebbe priva di fondamento, in considerazione dell'assenza di un rapporto contrattuale inter partes.

II.

Tale ragionamento non può trovare conferma in sede di appello qualora l'anticipazione del volo di un'ora e 40 minuti implichi la sua non effettuazione ai sensi dell'articolo 2, lettera l), del regolamento sui diritti dei passeggeri e la comunicazione relativa all'anticipazione del volo non costituisca un'offerta di volo alternativo ai sensi dell'articolo 8 del regolamento medesimo.

1.

Nell'ipotesi di cancellazione del volo a causa dell'anticipazione, i ricorrenti avrebbero diritto ad una compensazione pecuniaria dell'importo di 400 EUR ciascuno ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento de quo, salvo che - e ciò richiede ulteriori accertamenti - i passeggeri non siano stati informati in tempo utile ai sensi del paragrafo 1, lettera c), punto ii), dello stesso articolo 5. Il vettore aereo resistente non ha invocato circostanze eccezionali ai sensi del successivo paragrafo 3. **[Or. 4]**

2.

Inoltre, laddove si ritenesse sussistente una cancellazione, risulterebbero fondate le richieste di rimborso delle spese sostenute per i voli sostitutivi ai sensi dell'articolo 280, paragrafo 1, del BGB, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento de quo.

Ai sensi del menzionato articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), in caso di cancellazione di un volo, il vettore aereo operativo deve offrire ai passeggeri, oltre al rimborso del prezzo del biglietto, un volo alternativo verso la destinazione finale in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile o ad una data successiva di suo gradimento, a seconda della disponibilità di posti. Alla luce dei fatti pacifici nella specie, la resistente non ha offerto un (ulteriore) volo sostitutivo ai ricorrenti, che si sono presentati all'ora di partenza originaria, né ha fornito loro informazioni complete su tutte le possibilità previste dall'articolo 8, paragrafo (cfr. CGUE, sentenza del 29 luglio 2019, C-354/18 [OMISSIS]).

Tuttavia, nel caso in cui il volo anticipato costituisse il primo volo sostitutivo possibile ai sensi del menzionato articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il vettore aereo resistente avrebbe adempiuto ai propri obblighi, con la conseguenza che i ricorrenti non avrebbero diritto al rimborso del costo dei voli sostitutivi qualora, fatto che richiede ulteriori accertamenti, abbiano ricevuto dall'operatore turistico le informazioni dell'8 maggio 2018 relative all'anticipazione.

III.

L'esito del ricorso dei ricorrenti dipende in ampia misura dal fatto che l'anticipazione del volo di un'ora e 40 minuti costituisca o meno la sua mancata

effettuazione ai sensi dell'articolo 2, lettera l), del regolamento de quo. Nell'ipotesi in cui la comunicazione dell'8.05.2018 relativa all'anticipazione del volo sia pervenuta, assume rilievo se tale comunicazione costituisca un'offerta di volo alternativo ai sensi del menzionato articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c).

1.

Secondo la definizione giuridica contenuta nell'articolo 2, lettera l), del regolamento de quo, per «cancellazione» s'intende, la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto. La «mancata effettuazione» del volo originariamente previsto dev'essere distinta da un «ritardo», che sussiste quando si rinuncia al volo come originariamente programmato (cfr. CGUE, sentenza del 19 novembre 2009, C-402/07, C-432/07 Sturgeon e a./Condor e Böck e a./Air France SA, [OMISSIS] punto 33 e segg.). La Corte non ha ancora chiarito se una rinuncia al piano di volo possa essere presunta **[Or. 5]** anche nel caso in cui il volo venga anticipato di un'ora e 40 minuti.

2.

Le analoghe condizioni di trasporto ai sensi del menzionato articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), sono collegate al volo originariamente prenotato e, quindi, al contratto di trasporto aereo. Non è ancora stato chiarito, inoltre, se un volo anticipato di un'ora e 40 minuti sia in tal senso comparabile al volo originariamente prenotato e se costituisca il primo trasporto possibile, cosicché il vettore aereo resistente, fornendo la comunicazione con un preavviso di dieci giorni rispetto all'inizio del viaggio, avrebbe adempiuto gli obblighi previsti dal regolamento.

IV.

[OMISSIS]